

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. FRANCESCO LAMAGNA, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta a ruolo in data 08.02.2013 al n. omissis/ 2013 R.G., promossa inizialmente con atto di citazione notificato in data 01.02.2013 da:

**MUTUATARIO**

**CONTRO**

- parte attrice -

**BANCA**

- parte convenuta -

**CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI**

**TIZIA**

- terza chiamata contumace -

**Oggetto:** nullità e/o annullamento e/o inefficacia di contratto di mutuo ipotecario fondiario, nullità e/o inefficacia di ipoteca, restituzione somme ed altro.

Causa successivamente riassunta - a seguito della declaratoria di interruzione del giudizio adottata dal Giudice con provvedimento reso in data 04.8.2017 - con ricorso depositato telematicamente il 24.10.2017 da

**MUTUATARIO**

- parte ricorrente in riassunzione -

**NEI CONFRONTI DI**

**BANCA**

- parte resistente in riassunzione -

\*\*\*

**CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE:**

*“Il procuratore di parte attrice ribadite domande, eccezioni ed argomentazioni, ribadite le contestazioni a quanto dedotto, chiesto ed eccepito da parte convenuta, rifiutato il contraddittorio su fatti e domande nuove, richiamate le memorie ex art. 183 VI comma cpc, richiamata altresì la memoria autorizzata svolta nei confronti della Liquidazione Coatta amministrativa della Banca in data 28.05.18, conclude come da memoria n. 1 ex art. 183 VI comma cpc e cioè:*

*“Piaccia al Tribunale Ill.mo*

Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Francesco Lamagna, n. 1573 del 22 luglio 2019

A) Nel merito

1) In principalità

Dichiarare la nullità e/o l'annullamento del contratto di mutuo e comunque l'inefficacia per le ragioni esposte in narrativa e quindi via via: per simulazione; per violazione art 1813 c.c.; e per mancanza di causa e di consenso ex artt. 1325- 1418 c.c.; e per frode alla legge ex art. 1344 c.c. con le debite declaratorie.

2) Dichiarare conseguentemente la nullità, l'inefficacia e/o la cessazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile di MUTUATARIO quale indicato in contratto: sempre per le ragioni esposte in narrativa sui seguenti immobili: IMMOBILI CONCESSI IN IPOTECA omissis [...] Autorizzare la cancellazione dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Treviso.

3) Dichiarare la Banca convenuta tenuta e condannarla a restituire all'attore i ratei pagati per complessivi euro 67.500 o quale risulterà in corso di causa, anche a seguito di CTU in ragione della nullità del contratto di mutuo e comunque ex art. 2033 c.c.; con gli interessi di mora come prescritti in contratto e danno da svalutazione ex art. 1224, secondo comma, c.c..

B) In linea subordinata, dichiarare la nullità dell'art. 3 contratto de quo quanto al tasso degli interessi (sia compensativi che moratori) non essendovi determinazione per iscritto chiara comprensibile ed univoca, con le consequenziali declaratorie; e con la condanna della Banca alla restituzione delle somme pagate in più per questo titolo quali risulteranno in corso di causa anche tramite CTU.

In ulteriore subordine, nell'ipotesi in cui la domanda dovesse essere respinta, dichiarare allora che la somma degli interessi corrispettivi e moratori come stabiliti all'origine, sono usurari e quindi illeciti; e che di conseguenza nulla è dovuto per questi titoli; per l'effetto condannare la Banca alla restituzione delle somme pagate in più per interessi, quali risulteranno in corso di causa anche tramite CTU.

C) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa e rifusione spese CTU e CTP.

In via istruttoria: come da memoria n. 2 ex art. 183 VI comma cpc e da memoria autorizzata 28.05.18, e cioè:

A) si insiste per l'ordine di esibizione alla Banca dei documenti indicati nella memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c. 6° comma, in particolare: dei pretesi ordini di MUTUATARIO alla Banca, di bonifico a società terze di omissis di somme prelevande dal conto n. omissis, intestato a omissis aperto per l'occasione del mutuo di cui si parla; e comunque gli estratti conto delle dette società per il periodo agosto – dicembre 2007;

B) Ed altresì, sempre senza voler invertire l'onere, ammissione di prova per interpellato e testi sulla seguente circostanza:

- vero che alcun ordine ha mai dato omissis dopo la firma del contratto di mutuo alla Banca e per il bonifico delle somme di mutuo alle società debentrici di omissis e cioè omissis particolare il bonifico al omissis srl di cui all'estratto conto 31.1.2007 quale si rammostra (doc. n. 4 in atti).

Indica a testi: omissis.

C) La chiamata a chiarimenti del CTU sui temi indicati dal Ctp del MUTUATARIO, Dott. omissis, come indicati nella di lui lettera 23.11.2016 prodotta e cioè:

1) I conteggi del C.T.U. vengono sviluppati fino alla data del 31.12.2012, poiché "l'atto di citazione è del gennaio 2013" (pag. 5 della bozza). Poiché oggetto della causa per cui è stata disposta la C.T. è la determinazione del debito residuo tra il ricorrente e la Banca, si ritiene che i conteggi vadano estesi fino alla naturale scadenza del contratto di mutuo;

2) per la verifica dell'usurarietà successivamente alla sottoscrizione (punti 4.b e 4. c), il C.T.U. esclude dal numeratore del rapporto le spese di istruttoria in quanto oneri già inclusi nel calcolo del tasso effettivo in essere al momento della sottoscrizione (pagg. 15 e 16 della bozza). Poiché le istruzioni della Banca d'Italia sul punto comprendono anche le spese di istruttoria (istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, pag. 14), si chiede di voler considerare anche tali costi tra gli oneri, procedendo al ricalcolo dei punti 4.b e 4.c dell'elaborato peritale, attribuendoli al primo periodo di riferimento."

**CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA:**

*“In via preliminare, in rito*

*- voglia l’Ill.mo Tribunale adito dichiarare l’inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell’intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 TUB, per quanto esposto in narrativa; nel merito nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’ill.mo Giudice adito non accogliesse le sopra svolte eccezioni, nel merito la Banca dichiara di fare proprie tutte le difese già spiegate da Banca nel giudizio interrotto e quindi insiste per il rigetto delle domande ex adverso formulate in quanto le stesse, per i motivi di fatto e di diritto esposti, risultano in veritiere in fatto ed infondate in diritto”*

\*\*\*\*\*

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE, EX ART. 132 C.P.C. NELLA NUOVA FORMULAZIONE INTRODOTTA DALLA L. 18.6.2009, N. 69**

Al fine di un opportuno inquadramento dell’oggetto del presente giudizio è necessario premettere che, con atto di citazione ritualmente notificato in data 01.02.2013, MUTUATARIO deduceva che:

- la Banca, con contratto del 9.8.2007, n. omissis rep. del Notaio omissis, aveva concesso ad esso esponente e al padre un “*finanziamento ipotecario fondiario*” ex art. 38 Testo Unico Bancario per l’importo di € 148.000,00, da restituirsì in anni dieci, con rate mensili ciascuna pari ad € 1.631,98;

- i contraenti avevano pattuito sia gli interessi compensativi che quelli moratori, stabilendo per questi ultimi il tasso corrispondente a quello contrattuale in vigore, aumentato di 4 punti;

- esso esponente, in realtà, non aveva bisogno di alcun finanziamento per necessità personali, diversamente da quanto indicato nello stesso contratto, ma la Banca mutuante aveva preteso la propria presenza essendo proprietario dell’appartamento in omissis, sul quale iscrivere l’ipoteca a garanzia del mutuo concesso;

- in realtà, l’operazione era stata ideata al solo fine di chiudere le passività pregresse a carico del proprio genitore omissis e delle società dal medesimo legalmente rappresentate, per scongiurare le azioni esecutive che diversamente la Banca avrebbe intrapreso;

- il padre era di recente deceduto e la più importante società amministrata da quest’ultimo – la omissis s.r.l. – era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Padova con sentenza del 9.1.2013;

- nulla era dovuto da esso esponente alla Banca mutuante e che anzi dovevano essergli restituiti i ratei pagati, per il complessivo importo di € 67.500,00, essendo nullo lo stipulato contratto di mutuo:

- a) per simulazione;
- b) per carenza di causa oltre che per violazione degli artt. 38, 39 e segg. del T.U.B.;
- c) per violazione dell’art. 1813 c.c.

Tutto ciò premesso, l’attore conveniva in giudizio avanti all’intestato Tribunale la Banca, nella persona del legale rappresentante pro tempore, richiedendo che, previa sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo costituito dallo stipulato contratto di mutuo ipotecario fondiario, in via principale, l’adito Tribunale dichiarasse la nullità e/o l’annullamento dello stesso contratto per simulazione, per carenza di causa, per violazione degli artt. 38, 39 e segg. del T.U.B. e per violazione dell’art. 1813 c.c., oltre che la nullità, l’inefficacia e/o la cessazione dell’ipoteca iscritta sul compendio immobiliare di proprietà di esso attore, sito in

*Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Francesco Lamagna, n. 1573 del 22 luglio 2019*

omissis, catastalmente descritto nell'atto introduttivo e di cui alle conclusioni in epigrafe trascritte, autorizzando esso attore a procedere alla cancellazione della relativa formalità iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso e richiedendo, altresì, che lo stesso Tribunale condannasse la Banca convenuta alla restituzione ex art. 2033 c.c. dei ratei del mutuo pagati, di ammontare pari all'importo complessivo di € 67.500,00, da maggiorarsi degli interessi di mora contrattualmente previsti.

In via subordinata, l'attore chiedeva che il Tribunale dichiarasse la nullità (della clausola) dell'art. 3 dello stipulato contratto nella parte in cui era previsto il tasso di interessi (sia compensativi che moratori), in quanto indeterminato, con conseguente condanna dell'Istituto bancario alla restituzione delle somme pagate in eccesso e da accertarsi anche a mezzo C.T.U..

La Banca, nel costituirsi ritualmente in giudizio, con apposita comparsa depositata in data 19.02.2014, eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163, 3° comma n. 4 e 164, 4° comma, c.p.c., e, nel merito, contestando le deduzioni avversarie, richiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la condanna del MUTUATARIO alla restituzione della somma capitale erogata con il finanziamento fondiario concesso.

In particolare, la convenuta rappresentava che, ai fini della simulazione del contratto di mutuo, non era sufficiente fornire la prova che, attraverso la stipulazione dello stesso contratto, le parti avevano inteso procedere alla chiusura di precedenti debiti facenti capo al mutuatario o a società e questi riconducibili, essendo necessario provare che la conclusione del contratto di mutuo sia stata solo apparente, ossia che la Banca non abbia inteso consegnare una determinata somma di denaro e che i mutuatari non abbiano inteso obbligarsi alla restituzione del *tantundem*, circostanze che non ricorrevano nella fattispecie in esame, che, a tutto concedere, poteva configurare un negozio indiretto, in quanto tale realmente voluto dalle parti e validamente stipulato.

La convenuta contestava, altresì, che il contratto di mutuo fosse affetto da nullità per carenza di causa, deducendo che non rilevava la concreta destinazione del finanziamento erogato dalla Banca, non essendo lo scopo elemento costitutivo dello stipulato negozio.

Negava, infine, che sussistesse l'eccepita nullità del contratto di mutuo per violazione delle previsioni normative dell'art. 1813 c.c., dato che, anche a ritenere che non vi sia stata alcuna consegna materiale di denaro, la somma oggetto del finanziamento era stata comunque messa a disposizione dei mutuatari mediante accredito sul loro conto corrente ed ogni successiva movimentazione era stata dai medesimi ordinata.

La Banca convenuta confutava, inoltre, le altre ragioni di contestazione sollevate dalla parte attrice.

All'udienza di prima comparizione dell'11.3.2014, il G.I., rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio in quanto destituita di fondamento essendo comprensibili le ragioni poste a fondamento delle domande attoree, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del defunto omissis, assegnando a tal fine termine sino al 30.6.2014.

Alla successiva udienza del 17.02.2015, il G.I. dichiarava la contumacia della sig.ra TIZIA non costituitasi in giudizio sebbene regolarmente evocata in causa, e assegnava alle parti i termini richiesti di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., fissando per l'adozione dei provvedimenti istruttori l'udienza del 25.02.2016. Dopo lo scambio *inter partes* delle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., all'udienza del 25.02.2016, il G.I. disponeva C.T.U. contabile, nominando il dott. omissis, al quale alla successiva udienza del 03.6.2016 veniva

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Francesco Lamagna, n. 1573 del 22 luglio 2019*

conferito l'incarico di rispondere ai quesiti di cui al separato foglio costituente parte integrante del verbale della stessa udienza.

Espletata la disposta indagine tecnica, con provvedimento del 04.8.2017, emesso fuori udienza e regolarmente comunicato alle parti, il G.I., rilevata l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della Banca (con decreto legge n. 99 del 25.6.2017), dichiarava l'interruzione del processo.

Con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato telematicamente in data 24.10.2017, l'attore provvedeva alla riassunzione del processo nei confronti della Banca richiamando il contenuto degli scritti difensivi già in atti e rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate.

Con provvedimento del 25.10/22.11.2017, il G.I. fissava l'udienza del 10.4.2018 per la prosecuzione del processo, assegnando termine per il ricorrente sino al 15.12.2017 per la notifica alla controparte del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione della suddetta udienza.

La Banca in liquidazione coatta amministrativa, nel costituirsi ritualmente in giudizio nelle persone dei nominati Commissari Liquidatori, eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità e improcedibilità ex art 83 T.U.B. delle domande svolte nei suoi confronti dalla parte attrice e, nel merito, in via subordinata, l'infondatezza delle pretese avversarie, di cui richiedeva il rigetto, facendo proprie in proposito le difese tutte già svolte nei precedenti scritti difensivi dalla Banca.

La causa, da ultimo, all'udienza del 28.9.2018, veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa concessione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*\*\*

Così delineato l'ambito del dibattito processuale, deve ritenersi che le domande attoree siano improcedibili, come puntualmente eccepito dalla Banca convenuta in riassunzione.

A tal proposito, deve rilevarsi che le domande svolte dalla parte attrice sia in via principale che subordinata siano dirette all'accertamento e alla declaratoria della nullità e/o dell'annullamento ed inefficacia dello stipulato contratto di mutuo, con conseguente nullità ed inefficacia dell'iscrizione ipotecaria eseguita sul compendio immobiliare di proprietà di MUTUATARIO, nonché all'accertamento e declaratoria dell'illegittimità e della conseguente nullità di clausole pattuite nello stesso contratto di mutuo ipotecario, alla sostanziale conversione dello stesso contratto in finanziamento gratuito, oltre che alla condanna della Banca convenuta alla restituzione dei ratei pagati e degli interessi tutti indebitamente percepiti dall'Istituto bancario, di ammontare pari, per i titoli indicati, a complessivi € 67.500,00.

E non è dubbio che si tratti di domande non più procedibili nella presente sede, per effetto ed in conseguenza dell'intervenuta apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della Banca, disposta con decreto legge n. 99 del 25.6.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25.06.2016.

Nella descritta situazione, infatti, deve ritenersi che le domande in questione, sia quelle di natura accertativa e dichiarativa di nullità dello stipulato negozio o di clausole in esso contenute, che quelle di condanna, essendo state formulate nei confronti della Banca posta in liquidazione coatta amministrativa, devono essere fatte valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato ai Commissari liquidatori, trattandosi di

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Francesco Lamagna, n. 1573 del 22 luglio 2019*

pretese strettamente connesse e tra di loro inscindibili, che si riflettono immediatamente sulla massa dei creditori.

Al riguardo, mette conto osservare che l'art. 83, comma 3, T.U.B. stabilisce testualmente che: *“Dal termine previsto nel comma 11 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale”*.

La conseguenza direttamente riferibile all'apertura della citata procedura concorsuale è rappresentata dall'improcedibilità e/o improponibilità di qualsivoglia domanda nei confronti del soggetto che sia stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, così come statuito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito.

Nella fattispecie, infatti, deve farsi applicazione dell'insegnamento del Supremo Collegio che, di recente, ha statuito che *“a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari e, per altro verso, la temporanea improcedibilità - fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli art. 201 e ss. l. fall. - della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio e pure nella fase di cassazione, in difetto di una norma analoga all'art. 25 l. n. 990 del 1969. Deriva da quanto precede, pertanto, che qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo sulle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o, se proposta, d'improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della "par condicio creditorum" (cfr. Cass., 20.3.2017, n. 7037).*

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di merito che, in pronunce di segno concorde, ha affermato che *“Non si può seriamente dubitare della impossibilità di proseguire il giudizio in questa sede nei confronti della Banca in liquidazione coatta amministrativa e, quindi, con effetti opponibili alla massa dei suoi creditori e agli organi della procedura, come del resto riconosciuto dalla stessa parte attrice in sede di definitiva precisazione delle conclusioni. Si tratta di un principio basilare delle procedure concorsuali che comportano lo spossamento del debitore e che trova specifica disciplina, per quanto riguarda la liquidazione coatta amministrativa delle banche, nell'art. 83, comma 3, del T.U.B.: “contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione”, se non nelle forme degli artt. 87 e ss. del testo unico (opposizioni allo stato passivo e insinuazioni tardive (v. Tribunale di Udine, 10.4.2018, n. 443); “L'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa determina, per il creditore che voglia ottenere il riconoscimento di un suo credito, l'improponibilità, in sede di giurisdizione ordinaria, di una azione individuale volta ad ottenere tale riconoscimento, almeno sino al termine della procedura amministrativa di accertamento dei crediti da parte del commissario liquidatore. Detta improcedibilità - o improseguibilità, nel caso in cui la domanda, sia essa di condanna che di mero accertamento, sia stata già proposta - perdura sino al momento in cui il credito stesso non sia fatto valere nella fase amministrativa di verifica dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura” (v. Tribunale di Monza, 24.5.2001, in Giur. merito, 2002, 757).*

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

LCA: la domanda azionata in sede di cognizione ordinaria è improcedibile ai sensi degli art. 201 e ss. l. fall.

*Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Francesco Lamagna, n. 1573 del 22 luglio 2019*

La *ratio* della disciplina normativa afferente alla liquidazione coatta amministrativa prevista dal T.U.B. è chiara.

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale che determina, al pari del fallimento, la liquidazione dei beni dell'ente ed il riparto del ricavato tra i creditori nel rispetto del principio della par condicio, sicché un creditore, per poter partecipare al concorso, deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso l'ammissione al passivo, la quale consente anche il contraddittorio - almeno potenziale - degli altri creditori concorrenti sulla pretesa azionata.

Ne consegue che la domanda che sia anche solo indirettamente volta a far valere un credito nei confronti dell'ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa - e quindi soggetta al rito dell'accertamento del passivo - è inammissibile e/o improcedibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria, al pari di quelle di carattere accertativo e dichiarativo strettamente ed inscindibilmente collegate a quella di natura condannatoria.

In definitiva, per quanto sin qui argomentato, va dichiarata l'improcedibilità delle domande tutte proposte dalla parte attrice.

E la raggiunta conclusione risulta assorbente di ogni altra questione sottoposta al vaglio giudiziale e rende superfluo l'espletamento delle attività istruttorie invocate dalla stessa parte attrice.

Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese e competenze di lite, ritiene il Giudicante che, in considerazione del fatto che il rigetto in rito delle domande attoree si fonda su un evento esterno, oggettivamente estraneo alla condotta processuale attorea e che la questione trattata è caratterizzata da novità, sussistano i presupposti per disporre tra le parti l'integrale compensazione.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

- 1) dichiara l'improcedibilità delle domande proposte in giudizio dall'attore nei confronti della Banca in liquidazione coatta amministrativa;
- 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese e competenze di lite.

Vicenza, così deciso il 12 luglio 2019.

IL GIUDICE  
Dott. Francesco Lamagna

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*